



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
*presso la Corte d'Appello di Cagliari*  
**Settore Demolizioni**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari

e

I Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei;

**Preso atto** del fatto che l'abusivismo edilizio si caratterizza per la violazione, non solo delle norme a tutela dell'ambiente, ma anche delle regole che presiedono alla corretta edificazione, con la conseguenza che la lotta all'abusivismo è anche lotta contro i frequenti disastri, effetto delle violazioni delle regole suddette (v. nella specie gli smottamenti conseguenti all'alluvione di Capoterra);

**Tenuto conto** del fatto che la L. n° 47/1985 prevede che il giudice della cognizione, con la Sentenza di condanna, debba ordinare la demolizione del manufatto abusivo a carico del condannato;

**Rilevato** che il primo problema che si pose negli anni successivi all'entrata in vigore dell'appena richiamata L. n° 47/1985 fu quello della competenza ad eseguire materialmente l'ordine di demolizione e che inizialmente la giurisprudenza individuò l'Ente amministrativo quale diretto destinatario dell'incombenza di demolire a spese del condannato, qualora questi non vi avesse già provveduto;

**Considerato** che, in virtù della decisione n° 15 del 19 Giugno 1996 delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (c.d. Sentenza "Monterisi"), si è avuta una completa inversione di rotta circa la competenza dell'organo che deve disporre la materiale demolizione, col riconoscimento della natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione, con la conseguenza che debba esserne demandata l'esecuzione al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivi ruoli (artt. 655 e ss. e 666 e ss. C.p.p.);

**Rilevato** che, in tema di esecuzione nell'ambito del settore delle demolizioni delle costruzioni abusive, ciascun Ufficio inquirente del Distretto ha le medesime competenze, ma che, peraltro, la normativa esistente non prevede un apposito coordinamento, per cui si impone la predisposizione di un protocollo di intesa che evidenzi in maniera chiara la tempistica della procedura finalizzata al materiale abbattimento dei manufatti abusivi;

**Considerato** che, onde evitare il pericolo di condizionamenti ambientali, è d'uopo nell'immediato dar vita ad una precisa strategia operativa comune fra i vari Uffici;

**Ritenuta** la necessità di creare un coordinamento delle Procure della Repubblica del Distretto da parte di questa Procura Generale, previa istituzione di un elenco distrettuale di consulenti in materia edilizia e di imprese specializzate in demolizioni;

**Vista** la disponibilità degli Uffici interessati a collaborare alle procedure amministrative connesse alle "demolizioni" con proprio personale a seconda delle esigenze e della disponibilità del momento;

**Valutata**, pertanto, l'opportunità di procedere all'iter della procedura di demolizione con un protocollo comune;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

L'ordine di demolizione del giudice, secondo la corretta interpretazione del Supremo Collegio (v. la già richiamata Sentenza delle SS. UU.) e della Corte Costituzionale, ha natura di statuizione giurisdizionale, applicativa di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio ed è, quindi, soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale.

Esso può essere disposto anche dal giudice di appello, senza incorrere nel divieto della "*reformatio in pejus*".

Ed invero il divieto della "*reformatio in pejus*" che l'art. 597. comma 3, C.p.p. impone al giudice di appello, nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato attiene alle ipotesi di aggravamento della pena, di applicazione di misura di sicurezza nuova o più grave, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici, mentre **a detto divieto sfugge l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ex art. 7, ult. comma, della L. 28 Agosto 1985, n° 47, essendo al provvedimento riconosciuta la natura, non già di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio.**

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di essa spettano al P. M. quale organo dell'esecuzione e non al giudice dell'esecuzione, al quale, peraltro, l'interessato o altro soggetto che, nel corso dell'esecuzione della demolizione stessa, ritenga che sia pregiudicato un suo diritto, potrà sempre fare ricorso ai sensi dell'art. 670 C.p.p. (v. Cass., Sez. 3°, Sent. n° 2550 del 25 Novembre 1998, Kovats).

**L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel Pubblico Ministero**, il quale emette l'ingiunzione a demolire, rivolta al condannato, senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine; giudice dell'esecuzione che sarà pur sempre competente a decidere ove sorgano controversie in ordine all'esistenza, alla legittimità e all'interpretazione del titolo ovvero sull'eseguibilità della demolizione stessa (v. Cass. Sez. 3°, Sent. n° 1140 del 22 Maggio 1999, Mundo).

In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, sarà sempre il Pubblico Ministero a stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali va compreso anche il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (ad es. terzi occupanti l'immobile abusivo), al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione e di metterli in grado di collaborare ad essa, ovvero di ricorrere al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi in cui ritengano di dover contestare le modalità stabilite dallo stesso Pubblico Ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o sulle modalità esecutive si attiverà la competenza del giudice dell'esecuzione (v. Cass. Sez. 3°, Sent. n° 1855 del 29 Luglio 1999, Strambi).

La procedura in oggetto può essere, per comodità espositiva, suddivisa in 3 fasi.

### 1° FASE

#### **Iscrizione del fascicolo al R.E.D**

Una volta accertata l'esistenza di una Sentenza passata in giudicato con la quale sono state irrogate la sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive e/o quella di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il magistrato dispone l'iscrizione del relativo estratto nel Registro di comodo di esecuzione delle demolizioni (R.E.D.).

#### **Ingiunzione a demolire.**

In questo caso, **con modulo predisposto, il magistrato ingiunge al condannato di demolire le opere abusive entro 60 giorni**, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, vi si provvederà d'ufficio, con l'addebito delle relative spese.

Nel contempo lo avvisa che, se del caso, potrà proporre incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665 e ss. C.p.p., nominandogli contestualmente un difensore di ufficio; a quest'ultimo e, per conoscenza, anche al Sindaco del Comune dove si trova il manufatto andrà notificata l'ingiunzione (v. Allegati nn° 1 e 2).

In caso di inottemperanza, contrariamente a quanto statuito dalla già richiamata Sentenza delle SS. UU. n° 15/1996, il Pubblico Ministero non dovrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per la fissazione delle modalità di esecuzione (artt. 665 e ss. C.p.p.), ma dovrà egli stesso stabilire direttamente quelle più opportune (v. Cass., Sez. 3°, Sent. n° 2550 del 25 Novembre 1998, Kovats A.; id. Sez. 3°, Sent. n° 1140 del 22 Maggio 1999, Mundo S.; id. Sez. 3°, Sent. n° 1885 del 29 Luglio 1999, Strambi).

L'intervento del giudice è previsto soltanto in caso di incidente di esecuzione proposto dall'ingiunto o dal Pubblico Ministero (ad es. nel caso di correzione materiale di una Sentenza), che dia vita ad una controversia sul titolo o sulle modalità esecutive.

A questo proposito – tenendo conto del fatto che non pochi incidenti di esecuzione avverso l'ingiunzione insorgono in seguito alla mancata notifica di quest'ultima all'Avvocato che è stato difensore di fiducia del condannato nelle precedenti fasi – appare utile richiamare quella condivisibile giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo la quale, **nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione** (art. 656, comma 5° C.p.p., come modificato dall'art. duedecies D.L. 30 Dicembre 2005, n° 272, convertito in L. 21 Febbraio 2006, n° 49) **è posta per la sola esecuzione delle pene detentive** ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5° dell'art. 655 C.p.p., che, per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione, prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del Pubblico Ministero (v. Cass. Pen., Sez. 3°, Sent. n° 9890 del 4 Marzo 2003, concernente una fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo).

Conseguono, sul piano formale, la legittimità e sufficienza della nomina da parte delle Procure, di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 2°, C.p.p. e, sul piano sostanziale, l'assenza di qualsiasi pregiudizio per il diritto di difesa del condannato, il quale avrà l'opportunità, il tempo e la piena facoltà di esercitarlo, facendosi assistere in questa procedura, fin dall'inizio, da un suo difensore di fiducia.

Tutto ciò, anche a non considerare che la Suprema Corte è andata addirittura oltre, asserendo che “in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione ... il P.M. non è tenuto a notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire,

atteso che quest'ultima è effettuata al solo condannato, affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravii di spesa (v. Cass. Pen., Sez. 3° del 12 Aprile 2002).

**Con altro modulo** – e contemporaneamente all'adempimento che precede – lo stesso magistrato chiederà al Sindaco competente per territorio e al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, con comunicazione per conoscenza al Comandante della Polizia locale, notizie sulle successive vicende dell'opera abusiva e, in particolare se sia stata demolita a cura del condannato, del Comune o della Regione, se sia stata acquisita al patrimonio comunale e, in caso affermativo, se sia stata dichiarata di prevalente interesse pubblico con delibera consiliare, informandosi inoltre sull'esistenza o sull'esito di eventuali istanze di concessione in sanatoria o di condono (v. Allegato n° 3).

A tale ultimo proposito va soggiunto che la giurisprudenza regolatrice ha anche specificato che, **per ottenere la sospensione dell'esecuzione per i motivi dianzi indicati non è sufficiente che sia stata presentata istanza di condono o di rilascio della concessione in sanatoria, ma è necessario che sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che, in un breve lasso di tempo, l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione** (v. Cass. Pen., Sez. 3°, n° 1388 del 4 Maggio 2000, Ciconte; id. Sez. 3°, n° 11051 dell'11 Marzo 2003, Ciavarella; id. Sez. 3°, n° 23992 del 26 Maggio 2004, Cena).

## 2° FASE

Esaurita la 1° Fase della procedura preparatoria strettamente giuridica e propedeutica all'esecuzione materiale dell'ordine di demolizione (ingiunzione a demolire notificata al condannato ... informazioni richieste ai Comuni ... con particolare riferimento alla possibilità di concessioni in sanatoria o condoni ... esperimento di eventuali incidenti di esecuzione etc.), è necessario acquisire tutti quei dati occorrenti per l'esatta identificazione delle opere che devono essere demolite e per la conseguente quantificazione del costo dell'intervento e della indicazione delle Ditte.

A questo punto è indispensabile fare ricorso ad una consulenza tecnica ex art. 359 C.p., con la nomina da parte del Pubblico Ministero di un consulente in possesso di specifiche competenze, al quale verranno demandati i seguenti adempimenti:

1) acquisizione, alla luce degli atti processuali e delle Sentenze irrevocabili di condanna, di tutti i dati necessari per accertare l'identificazione e l'esatta ubicazione delle opere abusive da demolire;

2) verifica, previo sopralluogo, della conformità o eventuale difformità delle opere abusive esistenti rispetto a quelle della Sentenza di condanna,

3) calcolo dei volumi da demolire, inclusi quelli relativi ad eventuali incrementi dell'abuso originario, sempre che la demolizione delle opere descritte in Sentenza non possa avvenire senza il necessario abbattimento dei volumi ulteriormente realizzati;

4) nel caso in cui le operazioni di demolizione dei volumi edilizi abusivi rientrino nelle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della Difesa – ch , in caso contrario occorre espressamente motivarlo, calcolando i costi complessivi del solo affidamento ad impresa privata – fornire al Pubblico Ministero (al quale spetta la scelta, che risulti pi  conveniente sotto il profilo economico, fra la richiesta di intervento del Genio Militare e l'affidamento in appalto dei lavori demolitori ex art. 61 del T.U. delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 Maggio 2002, n  115) un prospetto chiaro dei costi occorrenti per l'abbattimento delle opere, elaborati e risultanti, da un lato, dal capitolato pi  recente, trasmesso dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 3 della Convenzione organizzativa per la demolizione degli immobili abusivi a mezzo del Genio Militare prevista dall'art. 62 del D.P.R. sopra citato, stipulata in data 15 Dicembre 2005 e, dall'altro, dal prezziario pi  recente per le opere edili ed impiantistiche del S.I.I.T. regionale (Ex Provveditorato alle OO.PP.) che, ai sensi degli artt. 61 e 63 dell'appena richiamato D.P.R., dovr  essere utilizzato come parametro di riferimento al fine di un eventuale affidamento ad impresa privata delle opere da demolire;

5) calcolo separatamente, sulla base del prezziario del S.I.I.T. regionale, dei costi relativi all'attivit  di sgombero delle macerie e del loro trasporto in discarica, nonch , ove nella Sentenza sia stata disposta anche la riduzione in pristino, dei costi occorrenti, dopo l'abbattimento e la rimozione delle macerie, per l'effettivo ripristino dell'originario stato dei luoghi;

6) calcolo dettagliato dei costi relativi alla sicurezza, cos  come previsto dalla normativa antinfortunistica e, in particolare, dall'art. 26 del D. Lgs. n  81/2008;

7) predisposizione di un analitico progetto di esecuzione delle opere da demolire;

8) assistenza all'Autorit  giudiziaria procedente nell'individuazione, fra le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, comprese nell'elenco trasmesso all'Autorit  giudiziaria stessa dalla Camera di Commercio, di quella cui   opportuno affidare, in base alla convenienza economica, nei limiti dell'importo previsti dalla legge e, salva, beninteso, la definitiva decisione del Pubblico Ministero, i lavori descritti nel progetto di esecuzione della demolizione (v. Allegati nn  4, 5 e 6).

### 3  FASE

#### **Affidamento dei lavori di demolizione.**

Da un punto di vista sistematico devesi ribadire, alla luce della pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio e delle varie circolari emesse dal Ministero della Giustizia, che **la demolizione, quale organo dell'esecuzione (art. 73 Ord. Giudiz.) opere abusive e/o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi   da ritenersi attivit  *strictu sensu* giudiziaria, rientrante a pieno titolo nell'alveo**

**dell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, spettante al P.M.** Le concrete modalità operative sono in proposito demandate per intero – e, quindi, anche nella fase del materiale abbattimento – al Pubblico Ministero, che deve scegliere quelle più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali rientrano il ricorso al Genio Militare, ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate in proposito o ad imprese private, sempre optando per la condizione meno onerosa.

Ovviamente, prima di valutare l'economicità della procedura occorre tener presente che il Genio Militare non rende tutti i servizi necessari, che invece vengono assicurati dalle imprese private (ad es. lo smaltimento dei rifiuti, abbattimenti parziali, responsabilità civile verso terzi etc.).

Una prima conseguenza dell'attrazione delle funzioni appena richiamate nell'orbita strettamente giudiziaria è la sottrazione di esse alla sfera dei contratti della Pubblica Amministrazione, con relativa applicazione del c.d. "Codice degli appalti".

Presso la Procura Generale sarà in proposito istituito un elenco di Ditte specializzate nel settore edilizio, che si andrà via via formando a seguito delle indicazioni fornite dai consulenti tecnici di cui alla "2° Fase" durante l'espletamento dell'incarico, rispondendo a specifico quesito sul punto così concepito: "Indicare, fra le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, comprese nell'elenco trasmesso all'Autorità Giudiziaria dalla Camera di Commercio competente per territorio, quella cui è opportuno affidare, in base alla convenienza economica, nella procedura per trattativa privata, nei limiti dell'importo previsti dalla legge e salva, beninteso, la definitiva decisione del Pubblico Ministero, i lavori descritti nel progetto di esecuzione della demolizione.

Il presupposto per l'inserimento in questo elenco è dato dalla iscrizione alla Camera di Commercio del Distretto di questa Corte d'Appello, ove figurano tutte le Ditte o Società del settore edilizio.

Una volta creato l'elenco di esperti di fiducia si può procedere all'incarico di consulenza, finalizzato al materiale abbattimento del manufatto, che avverrà in base al computo metrico redatto dal consulente; la liquidazione conseguente avrà ad oggetto i costi previsti dal medesimo elaborato.

Il relativo mandato di pagamento, all'esito dell'espletamento di tutte le procedure, dovrà essere emesso dal Comune nel quale era ubicato il manufatto e che è il depositario dei fondi occorrenti per la demolizione richiesti ed ottenuti con la procedura di anticipazione per finanziamento dalla Cassa Deposito e Prestiti (art. 32, comma 12° L. n° 326/ 2003).

Nel caso in cui, una volta incaricata la Ditta, l'abbattimento materiale non possa aver luogo per la sopravvenienza di un provvedimento incompatibile con la

demolizione, si procederà all'indennizzo dei soli costi vivi sostenuti dall'impresa ed al pagamento degli onorari dal capitolo delle Spese di Giustizia con mandati di pagamento emessi direttamente dagli Uffici Economo delle Procure della Repubblica del Distretto, nonché della Procura Generale, secondo le norme del T.U. n° 115/2002.

Prima di procedere all'incarico di consulenza del responsabile legale della Ditta deve essere nominato, con analoga procedura di consulenza, il direttore dei lavori, che assumerà anche l'incarico di coordinatore per la sicurezza per il progetto e la redazione del relativo piano particolareggiato.

Il consulente, ricevuta la comunicazione da parte del Pubblico Ministero del provvedimento di concessione del finanziamento erogato al Comune dalla Cassa Depositi e Prestiti, previa iniziativa ed attivazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente ed iniziati i lavori con la Ditta o Società incaricata dal P.M. di eseguire i lavori di demolizione, assumerà ufficialmente le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza per quella impresa.

Egli dovrà quindi, entro un termine di sette giorni, comunicare il completamento dei lavori stessi, previa emissione di apposito certificato, al fine di consentire all'autorità comunale di provvedere al pagamento in favore della Ditta incaricata, della somma indicata nel decreto di esecuzione della demolizione.

La seconda e la terza fase potranno essere pretermesse nella ipotesi in cui l'Ufficio del P.M. abbia acquisito la disponibilità dell'Ente pubblico, titolare del concorrente potere dovere di curare la demolizione.

Sotto questo profilo è stato statuito che l'Ente pubblico debba essere considerato come "*longa manus*" dell'Autorità Giudiziaria, tanto che l'interessato non potrà dolersi di supposte e/o reali illegittimità con ricorso al TAR, ma, al più, con un incidente di esecuzione ex artt. 665 e ss. C.p.p.

Quanto alle spese, esse verranno anticipate, previa richiesta di provvista al Fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, dalla Pubblica Amministrazione che procede e, ad intervento demolitorio realizzato, saranno da questa recuperate in virtù della specifica normativa.

### **Rispetto delle norme in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

E' appena il caso di sottolineare che le operazioni di demolizione dovranno essere progettate e realizzate nel più assoluto ed intransigente rispetto delle disposizioni legislative previste dal D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 sulla prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ed invero i soggetti individuati all'esito della procedura di aggiudicazione dei lavori di demolizione di manufatti abusivi nell'ambito dei procedimenti giudiziari di esecuzione della sanzione amministrativa contenuta nelle Sentenze di condanna divenute esecutive, saranno tenuti a rispettare in tutte le fasi operative e progettuali quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare si dovrà vigilare sui seguenti fondamentali aspetti:

- 1) Sulla iscrizione delle Ditte aggiudicatrici dei lavori di demolizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- 2) sul rispetto della normativa in tema di contratto collettivo di lavoro, assistenza sanitaria, assicurazione contro gli infortuni, oneri previdenziali ed assistenziali;
- 3) sul rispetto della normativa in tema di appalto e sub appalto, con precisa quantificazione dei costi per la sicurezza;
- 4) sul rispetto da parte delle Ditte aggiudicatrici del piano di sicurezza e di coordinamento, laddove previsto dalla norma;
- 5) sul rispetto della normativa in tema di corretta gestione, smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito oggetto delle operazioni demolitorie.

Tutti i consulenti nominati nelle varie fasi della procedura esecutiva in questione hanno il dovere di vigilare sul più assoluto rispetto della normativa antinfortunistica citata.

### **Spese per la demolizione.**

Con l'art. 32, comma 12, della L. n° 326/2003 si è costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un "**fondo per le demolizioni**", dell'ammontare di 50 milioni di €, destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'Autorità Giudiziaria e per le spese giudiziarie tecniche ed amministrative connesse.

Le somme stanziare sono messe a disposizione dai Comuni o dalle altre Amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli.

L'istituzione del fondo ha costituito una importante innovazione, con significative conseguenze: infatti **le spese per la demolizione e/o il ripristino dei luoghi non dovranno gravare sul Ministero della Giustizia ed al loro recupero provvederà il Comune, mediante iscrizione a ruolo, così sollevando da tale laboriosa incombenza gli Uffici Giudiziari.**

La legge non indicava il sistema attraverso il quale l'Autorità Giudiziaria poteva accedere a tale Fondo per il pagamento delle imprese mandate ad effettuare le demolizioni in esecuzione di Sentenze penali irrevocabili.

In seguito, col D.M. 23 Luglio 2004 (in G.U. n° 218 del 16 Settembre 2004, Serie Generale) sono state disciplinate le modalità e le condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.

La necessità di regolamentare la gestione del Fondo è stata avvertita dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che, con le circolari n° 1254 del 28 Ottobre 2004 e 1264 del 2 Febbraio 2006, ha chiarito le caratteristiche operative del Fondo, l'ambito di operatività soggettivo ed oggettivo, le modalità di rimborso e la procedura di finanziamento.

La circolare del Ministero della Giustizia del 16 Marzo 2006, avente ad oggetto "la razionalizzazione del contenimento delle spese di giustizia" ha poi stabilito che è possibile attingere al Fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti anche nel caso in cui la demolizione sia stata eseguita da imprese private. Sarà pertanto necessario che l'Ufficio che dispone il pagamento, una volta che sia divenuto esecutivo il decreto di pagamento emesso ex art. 169 T.U., sospenda la compilazione dell'apposito modello previsto dall'art. 177 del D.P.R. n° 115/2002 e trasmetta, senza ritardo, copia del decreto di pagamento al Comune del luogo dove l'intervento è stato eseguito ed alla Cassa Depositi e Prestiti, unitamente al provvedimento di demolizione (contenente la descrizione delle opere da demolire, l'affidamento dell'appalto e l'analitica previsione delle spese, distinte per materia fra costi di demolizione, spese giudiziarie, tecniche ed amministrative), con la relativa richiesta di finanziamento.

Sarà poi il Comune a procedere, con riscossione mediante ruolo (art. 32, comma 12 della L. n° 326/2003), al recupero delle spese nei confronti dei condannati, relative alle procedure finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti (art. 7 della Convenzione del 15 Dicembre 2005). L'avvenuto pagamento da parte del condannato sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

L'Ufficio giudiziario che dispone il pagamento interpellierà poi periodicamente il Comune interessato per conoscere l'esito della procedura di finanziamento.

In caso di concessione totale o parziale del finanziamento l'Ufficio che dispone il pagamento ne darà comunicazione all'impresa privata beneficiaria, autorizzandola ad avvalersene presso il Comune interessato.

In caso di mancata concessione del finanziamento sarà riavviata la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. n° 115/2002.

**Il presente protocollo ha solo lo scopo di creare il coordinamento fra gli Uffici giudiziari del Distretto, riepilogando in maniera sintetica ma organica le norme legislative che debbono essere alla base della procedura di demolizione, ispirate ai criteri di trasparenza ed economicità.**

**Il Pubblico Ministero competente potrà applicare le suddette linee operative con le variazioni di volta in volta ritenute più celeri ed economiche, in base alla situazione del caso concreto, nel rispetto scrupoloso delle disposizioni di legge vigenti.**

**Ogni eventuale futura variazione che, a seconda delle esigenze del momento, dovesse essere apportata alla procedura fin qui descritta dovrà sempre tener presenti i citati principi normativi.**

**Protocollo sottoscritto a Tempio Pausania il 10 Ottobre 2013** in occasione della riunione periodica fra il Procuratore Generale ed i Capi degli Uffici Giudiziari requirenti del Distretto.

IL PROCURATORE GENERALE

Elton Lupat

IL PROC. REPUBBLICA DI CAGLIARI

Mauro Deure

IL PROC. REPUBBLICA DI SASSARI

Roberto Siro

IL PROC. REPUBBLICA DI NUORO

Antonio Peres

IL PROC. REPUBBLICA DI ORISTANO

Antonio Plet Hant

IL PROC. REPUBBLICA DI TEMPIO P.

Domenico Pordalos

IL PROC. REPUBBLICA DI LANUSEI

Alfano Mura